

**COMUNE DI CALVENE**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## **Indice**

1. INTRODUZIONE

2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Calvene:

- con decreto del Sindaco n. 2/2015 prot. 924 del 30.03.2015 e con atto del Consiglio comunale n. 15 del 28.04.2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate”*;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.03.2016 approvava la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2015, prot. n. 767 del 09.3.2016.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.03.2017 e con deliberazione n. 23 del 03.10.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.. Il Comune di Calvene, quindi, ha provveduto a proseguire il sostegno ad Impianti Astico s.r.l. per l'attività di studio per arrivare alla fusione per incorporazione tra Impianti Astico s.r.l. e Impianti Agno s.r.l. e il successivo studio per l'eventuale sottoscrizione di un "contratto di rete" con Impianti Agno s.r.l. (di cui non detiene alcuna quota) e conseguente messa in liquidazione della società Erav s.r.l..

## **2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2018**

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del suddetto articolo prevede che in

caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni

societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Nell'anno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2018 questa Amministrazione ha approvato la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Calvene detiene partecipazioni, dirette o indirette.

## 2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2019

Entro il corrente anno 2019 occorre effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018.

Sono stati chiesti i dati alle società partecipate direttamente dal Comune di Calvene, tutte le società partecipate direttamente dal Comune hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.E.L..

Riguardo alla società ERAV S.r.l. partecipata indirettamente tramite la società IMPIANTI ASTICO si rileva che la stessa risulta cancellata per chiusura della liquidazione alla data del 24.09.2018.

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Ciò premesso, si conferma la partecipazione alle società sottoindicate - dirette ed indirette - per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposti:

<b>1. VIACQUA S.P.A.</b>	
(ex Alto Vicentino Servizi S.p.A. fino al 31.12.2017; costituita a seguito di fusione per incorporazione della società Alto Vicentino Servizi SpA nella società Acque Vicentine SpA)	
Società di capitale Partecipazione diretta	A totale partecipazione pubblica n. 68 comuni della provincia di Vicenza: l'attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci  Capitale sociale € 11.241.400,00
Sede legale	Vicenza – 36100 – Viale dell'Industria n. 23 Indirizzo PEC: viacqua@pec.viacqua.it C.F. e P.IVA: 03196760247
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.  In particolare la gestione del servizio idrico integrato – rifiuti urbani – energia
Enti soci	Albettono, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Sandrigo, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdstico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Data inizio e termine attività	01/01/2005 – 31/12/2050
Quota partecipazione	0,26%
N. azioni e valore	577 azioni ordinarie pari a nominali € 28.850,00
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione
Forme amministrative	Consiglio di amministrazione formato da n. 5 componenti (compenso totale: € 49.000,00)
Affidamento dei servizi in <i>house providing</i> da parte dell'Autorità d'ambito	I soci a prescindere dalla quota societaria, mantengono il controllo sulla società, analogamente a quello svolto presso i propri uffici attraverso il controllo dell'Assemblea di Coordinamento (convenzione per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello svolto sui servizi essenziali).
Controllo sulla società	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	La società ha emesso nel 2014 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nel contesto dell'operazione VIVERACQUA HYDROBOND
Partecipazioni societarie/consortili indirette	<p><b>1. A.R.I.C.A. – AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE</b> Via Ferraretta n. 20 – 36071 Arzignano – C.F. 90007240246 Fondo consortile: € 41.316,55 Quota di partecipazione di VIACQUA: 25% Quota di partecipazione Calvene: Euro 10.329,00 – 0,06% Oggetto sociale: gestione rete fognaria terminale di trasferimento acque reflue degli impianti di depurazione gestiti dai soggetti consorziati Organo di amministrazione: Consiglio di amministrazione formato da n. 4 componenti (Compenso totale: € 50.400,00)</p> <p><b>2. VIVERACQUA S.C.A R.L. – società consortile tra gestori del servizio idrico integrato</b> Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona – P.Iva 04042120230 Capitale sociale € 105.134,00 Quota di partecipazione di VIACQUA: 12% Quota di partecipazione Calvene: Euro 12.665,00 – 0,03% Oggetto sociale: servizio idrico - creazione di sinergie per l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e dei costi degli utenti Organo di amministrazione: Consiglio di amministrazione (nessun compenso)</p>

### Motivazioni del mantenimento della partecipazione

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:

"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

L'attività svolta da Viacqua S.p.A. "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.

## 2. IMPIANTI ASTICO SRL

Società di capitale Partecipazione diretta	A totale partecipazione pubblica n. 24 comuni della provincia di Vicenza: attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci  Capitale sociale € 379.666,00
Sede legale	Thiene (VI) - 36016 – Via San Giovanni Bosco n. 77/a Indirizzo PEC: <a href="mailto:impiantiastico@legpec.it">impiantiastico@legpec.it</a> C.F. e P.IVA: 02964950246
Oggetto sociale	Produzione di energia da fonti rinnovabili in via prevalente; gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato anche funzionali alla produzione di energia elettrica.
Enti soci	Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
Data inizio e termine attività	24/12/2001 – 31/12/2050.
Quota partecipazione	1,30%
Valore nominale delle quote	€ 4.920,00
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Amministrazione pluripersonale collegiale
Forme amministrative	Consiglio di amministrazione composto da n. 3 componenti



Partecipazioni societarie <b>indirette</b>	<p><b>ENERGIE RINNOVABILI ALTO VICENTINO S.R.L.</b>          Thiene (VI) – 36016 – Via San Giovanni Bosco 77/a          Indirizzo PEC: <a href="mailto:eravsr@pec.it">eravsr@pec.it</a>          Cod.fisc. 03918780242  <b>Cancellata per chiusura della liquidazione in data 24.09.2019</b>          Data atto: 27/09/2018          Data iscrizione: 23/10/2018          Liquidatore: Eberle Cristiano          Capitale sociale € 10.000,00          Soci:          - Impianti Agno s.r.l. quota nominale € 5.000,00          - Impianti Astico s.r.l. quota nominale € 5.000,00          Oggetto sociale: opera esclusivamente a favore delle società socie</p>
<b>Motivazioni del mantenimento della partecipazione</b>	
<p>La società "Impianti Astico S.r.l." che gestisce la produzione di energia da fonti rinnovabili; la gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato, anche funzionali alla produzione di energia elettrica.</p> <p>Rientra nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.</p> <p>Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 consente alle amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla lettera a), di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.</p>	

<b>3. ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL</b>	
Società di capitale Partecipazione diretta	<p>A totale partecipazione pubblica: attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore degli Enti Locali soci</p> <p>Capitale sociale € 3.526.199,00</p>
Sede legale	<p>Schio - 36015 – Via Lago di Pusiano n. 4          Indirizzo PEC: <a href="mailto:comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it">comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it</a>          C.F. 92000020245          P.IVA. 02026520243</p>
Oggetto sociale	Gestione rifiuti urbani e speciali.
Fatturato medio dichiarato (2016- 2017- 2018)	€ 25.789.336,67
Enti soci	<p>Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano, Comunità Montana “Spettabile Reggenza 7 Comuni”.</p>
Dati inizio e termine	24.03.1999 (atto del notaio del 24.03.1999 di trasformazione del Consorzio in Società; la società è divenuta efficace con iscrizione al Registro il 05.07.1999) – 31.12.2100
Quota partecipazione	0,70%

Valore nominale delle quote	€ 24.710,00
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Amministrazione pluripersonale collegiale Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale
Forme amministrative	Consiglio di amministrazione formato da n. 3 componenti (compenso totale: € 34.968,00)
Affidamento dei servizi <i>in house providing</i> (contratto di servizio del 22.03.2012: periodo dal 22.03.2012 al 24.03.2029)	Il controllo sulla società da parte di ciascun socio è disciplinato dall'art. 23 dello Statuto di A.V.A. S.r.l.
Controllo sulla società	Organo di controllo composto da n. 3 componenti (compenso totale: € 32.968,00)
<b>Motivazioni del mantenimento della partecipazione</b>	
<p>Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:</p> <p>"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".</p> <p>L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.</p> <p>Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.</p>	

Calvene, li 25 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott.ssa Tedeschi Caterina